

LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI DALL'ABUSO SESSUALE E DA ALTRE FORME DI ABUSO

Indice

PREAMBOLO

- I. COORDINATORI E OPERATORI DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI PER MINORI E PER ADULTI O ANZIANI VULNERABILI. INDIVIDUAZIONE E RESPONSABILITÀ
- II. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
- III. RESPONSABILI, OPERATORI E ALTRI COLLABORATORI OPERANTI NELLE COMUNITÀ RESIDENZIALI PER MINORI O PER PERSONE CON FRAGILITÀ FISICO-PSICHICHE
- IV. PRESCRIZIONI DI COMPORTAMENTO FINALIZZATE ALL'ORDINATO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ NEL RISPETTO DELLA PERSONALITÀ DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI
- V. PRESCRIZIONI DI COMPORTAMENTO RIGUARDANTI LA FAMIGLIA DELL'ASSISTITO E LE ISTITUZIONI DI PROSSIMITÀ
- VI. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEGLI ABUSI E PER ASSICURARE LA CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI DEGLI OPERATORI CON I MINORI E CON LE PERSONE ADULTE O ANZIANE VULNERABILI

Abbreviazioni

ACAP	Associazione Cultura e Assistenza Popolare
Associazione:	Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus
Codice	Codice etico
Onlus	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

PREAMBOLO

1. La Comunità di S.Egidio-ACAP è un'Associazione internazionale senza fine di lucro il cui fine è «la promozione della giustizia e della sicurezza sociale, della pace, dello sviluppo, della cooperazione internazionale e della tutela dei diritti umani. Il conseguimento di questo scopo avviene assicurando dignità ed uguaglianza, garantendo i diritti delle persone, sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà, promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria» (art.3 dello Statuto). L'Associazione coordina l'impegno sociale e umanitario delle Comunità di Sant'Egidio nel mondo.
2. La scolarizzazione dei minori è stata il primo servizio svolto dalla Comunità di Sant'Egidio e a tutt'oggi l'istruzione, l'educazione alla pace e all'amicizia, specie riguardo ai minori appartenenti alle minoranze più in difficoltà e alle famiglie più fragili, sono parte essenziale del servizio allo sviluppo integrale della persona svolto dalla Comunità nel mondo, soprattutto nelle società dove la preziosa presenza dell'infanzia è ignorata o diminuita.
3. I bambini sono essenziali per l'umanità del mondo, perciò occorre dare loro spazio nella società rispettandone la storia e l'età, nella consapevolezza che la cultura della vita e della pace si edificano con maggiore solidità, a beneficio di tutte le generazioni, soprattutto durante la minore età, a condizione che persone adulte responsabili sappiano amare, proteggere e incoraggiare i loro più piccoli concittadini.
4. L'unità di intenti tra tutte le persone di buona volontà nel tutelare l'infanzia e promuoverne lo sviluppo integrale deve trovare gli opportuni strumenti di azione nelle leggi nazionali come nel diritto internazionale. Un traguardo prezioso, a questo riguardo, è stato raggiunto con l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989.

La Comunità di S.Egidio-ACAP ne promuove l'applicazione nei diversi livelli delle società e degli ambienti in cui è presente, con particolare riguardo agli articoli 3 e 19, impegnandosi dunque affinché «l'interesse superiore del fanciullo riceva sempre una considerazione preminente» e perché i minori di età siano effettivamente tutelati contro «ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale», favorendone altresì l'accesso alla giustizia.

5. Analoghe tutele devono pure essere assicurate alle persone adulte o anziane che siano rese particolarmente vulnerabili a causa della diminuita capacità naturale, specie in quei paesi nei quali la legislazione di protezione e il sostegno pubblico alle persone psichicamente sofferenti o svantaggiate sono meno efficaci.
6. La Comunità di S.Egidio-ACAP si impegna ovunque sia presente a realizzare reti di protezione – anche offrendo comunità sicure e accoglienti – per i minori, i giovani e per tutte le persone vulnerabili, costituendo ambienti amorevoli dove permane una vigilanza informata dei pericoli dell'abuso.

A tal fine, in particolare, sono predisposte le regole e le procedure indicate nelle presenti Linee guida, rivolte a tutti gli "operatori" (membri della Associazione, volontari, dipendenti, collaboratori) i quali partecipino in maniera continuativa alle attività e ai servizi della Comunità di S.Egidio-ACAP con i minori e le persone adulte o anziani vulnerabili, nel rispetto del Codice Etico dell'Associazione.

I. COORDINATORI E OPERATORI DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI PER MINORI E PER ADULTI O ANZIANI VULNERABILI. INDIVIDUAZIONE E RESPONSABILITÀ

1. Nella promozione e nello svolgimento di un programma o di un servizio dedicato a minori o a persone adulte o anziane vulnerabili è di necessità individuato, in base alle attitudini e alla specifica competenza, un coordinatore

locale del programma o del servizio con l'obbligo di partecipare attivamente al programma o al servizio stesso e di riferirne continuamente al coordinatore regionale delle attività svolte dall'Associazione, nonché regolarmente al coordinatore internazionale del programma o del servizio. Il coordinatore locale del programma o del servizio vigila in particolare sulle attività svolte dai membri della Associazione, dai dipendenti e da volontari e collaboratori, intervenendo sollecitamente nel caso in cui i loro comportamenti non siano conformi alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida.

2. I coordinatori locali del programma o del servizio devono contribuire alla formazione permanente degli operatori sia durante la partecipazione agli appuntamenti seminariali - segnalando anticipatamente particolari bisogni formativi emersi nello svolgimento del servizio - sia mediante l'accompagnamento dei singoli operatori nello svolgimento delle loro attività.
3. Qualora il comportamento o l'attitudine dimostrata da un operatore susciti preoccupazione riguardo alla sua idoneità allo svolgimento dell'attività, o comunque nel caso in cui egli abbia ingiustificatamente reiterato comportamenti difforni dalle prescrizioni delle presenti linee guida, il coordinatore locale del programma o del servizio è tenuto a escluderlo dalle attività stesse, previa consultazione con il coordinatore regionale, dandone immediata comunicazione al coordinatore internazionale del programma o del servizio, anche al fine di una possibile rivalutazione collegiale delle misure adottate.
4. Non sono comunque ammesse alle attività, ai programmi e ai servizi con minori e con adulti o anziani vulnerabili persone che abbiano subito condanne o siano stati rinviate a giudizio per delitti contro le persone, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la libertà morale, contro la morale familiare, nonché per avere violato norme sull'uso o la vendita di sostanze stupefacenti. Ogni altra condanna o carico pendente diverso dai precedenti è comunque valutato con prudenza d'intesa con il coordinatore regionale delle attività e con il coordinatore internazionale del programma o del servizio.
5. Al fine di rendere effettivo il rispetto delle prescrizioni contenute al n.4, il coordinatore locale del programma o del servizio richiede una dichiarazione di autocertificazione agli operatori in età adulta inseriti continuamente nell'attività da lui coordinata che siano a diretto contatto con minori o con altre persone adulte o anziane vulnerabili. Con la sottoscrizione di detta autocertificazione il singolo operatore si impegna altresì a condividere regole, metodo e finalità del servizio nel quale è inserito.

II. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

1. Ampio spazio nella preparazione e nello svolgimento delle attività di formazione deve essere dato alla individuazione delle circostanze nella vita associativa che richiedono una particolare vigilanza e pudore, evidenziando comportamenti e attitudini che non sono compatibili con la prudenza, riguardo in particolare alle attività e alla interazione con minori e con persone adulte o anziane vulnerabili.
2. Lo scopo generale della formazione rivolta ai membri della Associazione e agli operatori è quello di fornire loro un solido inquadramento pedagogico, psicologico e valoriale che consenta loro di assicurare competenza e trasparenza nell'interazione con minori e con gli adulti o anziani vulnerabili.

Tra i temi degli eventi formativi specifica attenzione dovrà comunque essere rivolta all'abuso sessuale. Deve inoltre essere data specifica attenzione alle corrette regole di comportamento nelle relazioni con e tra le persone affidate all'assistenza dell'Associazione.

3. Le attività di formazione degli operatori si svolgono sia in forma decentrata, con modalità adeguatamente commisurate alla frequenza delle attività del gruppo, sia mediante momenti di riflessione più ampiamente partecipati.

Almeno una volta per anno deve inoltre tenersi un evento di verifica e di formazione coinvolgente, rispettivamente, tutti i servizi per minori e tutti i servizi per persone adulte o anziane vulnerabili presenti su un determinato territorio, il quale è individuato nella sua ampiezza sulla base del numero e della dislocazione delle attività esistenti.

Il contenuto della formazione può variare anche in ragione del grado di responsabilità dirigenziale e dalla natura, durata e intensità dell'interazione dell'operatore con minori o adulti e anziani vulnerabili.

III. RESPONSABILI, OPERATORI E ALTRI COLLABORATORI OPERANTI NELLE COMUNITÀ RESIDENZIALI PER MINORI O PER PERSONE CON FRAGILITÀ FISICO-PSICHICHE

1. Quando, in qualsiasi forma giuridica, è realizzata una comunità residenziale o un centro di permanenza diurno a carattere continuativo (asilo, scuola, casa-famiglia, etc.) l'individuazione del responsabile, dei volontari e degli altri operatori ammessi non episodicamente nella struttura per svolgere attività diretta di cura alle persone deve osservare le dovute cautele, da assumere anche sulla base di approfonditi colloqui svolti dal responsabile della casa.
2. Riguardo ai collaboratori retribuiti, il responsabile richiede idonea documentazione per la verifica di eventuali precedenti penali o carichi pendenti ostativi, e richiede le opportune referenze verificandole personalmente.

IV. PRESCRIZIONI DI COMPORTAMENTO FINALIZZATE ALL'ORDINATO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ NEL RISPETTO DELLA PERSONALITÀ DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

1. La Comunità di S.Egidio-ACAP, nelle sue attività di educazione e di servizio nelle situazioni di fragilità umana e sociale, si impegna ad assicurare a ciascuno un ambiente sicuro di crescita personale, nella serenità e nella gioia di vivere.

A tutela dello sviluppo integrale di ogni persona, ai coordinatori locali dei programmi o dei servizi è richiesta un'attenta vigilanza affinché nell'esercizio delle attività di animazione e di assistenza con speciale anche se non esclusivo riguardo ai minori di età e alle persone adulte o anziane vulnerabili – sia prevenuta ed evitata, anche attraverso un'adeguata formazione degli operatori, ogni forma di abuso nello svolgimento di uffici che comportino l'esercizio di responsabilità nell'istruzione o nell'educazione, l'animazione, il coordinamento o l'assistenza ad altre persone, in modo da salvaguardare la dignità e la capacità di autodeterminarsi consapevolmente di ogni persona affidata o assistita.

I coordinatori, a tutti i livelli, della Associazione si impegnano nel ricercare sempre l'autentico benessere delle persone loro affidate e nel proteggerle dai pericoli alla loro integrità fisica e morale, anche riguardo alle diverse forme di violenza sessuale. Sono dunque prescritte le seguenti regole di condotta, che i coordinatori locali dei singoli programmi e servizi hanno l'obbligo di fare osservare agli operatori e a coloro che a qualsiasi titolo collaborano con la Associazione.

2. Strutturazione del rapporto vicinanza-distanza:

- a) i colloqui con i minori e le persone adulte o anziane vulnerabili affidate saranno condotti tenendo prudentemente conto delle circostanze e dei luoghi, ed evitando atteggiamenti che potrebbero essere fraintesi;
- b) le riunioni e le attività si svolgono di norma nei locali a ciò adibiti e idonei allo scopo. Se possibile, si deve osservare il "principio delle due persone", vale a dire che in occasione del contatto con minori o persone vulnerabili dovrebbe essere presente o a portata di vista almeno una seconda persona;
- c) le sensibilità individuali riguardo ai confini personali devono essere prese in conto dall'operatore, rispettandole nei limiti del possibile ed evitando di commentarle negativamente;
- d) a prescindere dai possibili profili di illiceità penale, le relazioni sentimentali e/o sessuali tra persone di riferimento (coordinatori, operatori e altri collaboratori) e i minori e adulti o anziani vulnerabili assistiti o affidati non sono ammesse;
- e) non devono essere concordati con i minori e con le persone adulte o anziane vulnerabili affidate segreti che siano in contrasto con i criteri etici e morali ai sensi delle presenti linee guida;
- f) i giochi, i metodi, gli esercizi e le azioni devono essere esaminati e analizzati criticamente, prima di essere attuati, in relazione ai loro obiettivi e ai partecipanti, considerati individualmente e come gruppo. Essi sono inoltre concepiti in modo tale da non suscitare timori pregiudizievoli e da non stabilire modalità relazionali improprie;
- g) i regali dati e ricevuti devono essere gestiti con cautela e in modo trasparente e appropriato. Non devono servire a ottenere vantaggi o a generare condizioni di dipendenza psicologica;
- h) il coordinatore e l'operatore non devono in alcun modo realizzare forme di rapporto che approfittino della condizione di fragilità dei minori e delle persone adulte o anziane vulnerabili, per umiliarne la capacità di autodeterminazione e/o trarne vantaggi personali.

3. Linguaggio, scelta delle parole e interazione non verbale:

- a) le comunicazioni interpersonali devono essere connotate da stima e devono corrispondere al rispettivo ruolo, alla missione, al gruppo di destinatari e alle loro esigenze;
- b) ai bambini e agli adolescenti ci si rivolge con il loro nome effettivo e nel caso di più nomi tra loro equivalenti con quello preferito;
- c) il linguaggio sessualizzato o volgare non è tollerato in nessuna forma.

4. Adeguatezza del contatto fisico:

- a) i rapporti con minori e con persone adulte o anziane vulnerabili vanno strutturati in modo trasparente con attenzioni positive, agendo con senso di responsabilità per quanto riguarda il rapporto vicinanza-distanza. I contatti fisici devono essere adeguati all'età, alla condizione fisico-psichica e al contesto;
- b) i contatti corporei vanno ponderati con responsabilità rimanendo nella normalità delle espressioni relazionali e dunque potendo superare tale limite solo ai fini di necessaria assistenza (ad esempio in caso di soggetti privi di autonomia o padronanza di sé, per necessità di soccorso o per fornire conforto e cure);
- c) le espressioni affettive di saluto, accoglienza, felicitazioni, consolazione, così come ogni altra modalità di contatto, vanno comunque attuate tenendo conto della loro percezione da parte della persona affidata secondo la sua cultura di appartenenza.

5. Comportamento durante le attività giornaliere, il tempo libero e le trasferte:

- a) va rispettata la sfera intima dei minori e degli adulti o anziani vulnerabili;
- b) nessuno può essere osservato, né tanto meno fotografato o filmato, in situazioni intime (spogliarsi, fare la doccia, utilizzare i servizi igienici ecc.);
- c) l'accompagnamento nelle attività quotidiane di cura della persona e del corpo è ammesso, se reso necessario per esigenze di aiuto e assistenza, assicurando pieno rispetto delle esigenze di delicatezza e di senso del pudore;
- d) in caso di viaggi e trasferte deve essere garantito un numero sufficiente di operatori, adeguatamente suddivisi per genere.

6. Gestione e utilizzo di media e social network:

- a) la scelta di film, fotografie, musica, giochi (compresi quelli per computer) e altri materiali deve essere opportuna dal punto di vista pedagogico, adeguata all'età o alla condizione fisico-psichica dell'assistito;
- b) è vietato l'utilizzo di film, video, foto, musica, giochi (compresi quelli per computer) e materiale stampato con contenuti pornografici;
- c) i video o le foto di minori e adulti o anziani vulnerabili sono messi su Internet o resi pubblici in altro modo solo con un valido consenso da parte del legittimato e senza rischio di pregiudizio per l'interessato. Devono comunque essere osservate le ulteriori limitazioni e prescrizioni stabilite dalle normative nazionali vigenti;
- d) le linee guida su linguaggio, scelta delle parole e interazione non verbale (di cui al n.3) si applicano anche nell'uso dei sistemi di messaggistica elettronica (ad esempio WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram o simili) e di chat private. Il "principio delle due persone" si applica di norma anche nelle modalità di svolgimento delle conversazioni attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici;
- e) le persone di riferimento hanno l'obbligo di prendere posizione contro ogni forma di discriminazione, di comportamento violento o sessista e di bullismo, anche esercitato sulla rete. Questo si riferisce anche al comportamento dei bambini e degli adolescenti fra loro.

7. Eventuali comportamenti difforni da quanto previsto nei nn. da 3 a 6 dovranno essere adeguatamente motivati e riferiti al coordinatore locale del programma o del servizio, il quale ne dà analoga comunicazione al coordinatore regionale delle attività e al coordinatore internazionale del programma o del servizio.

V. PRESCRIZIONI DI COMPORTAMENTO RIGUARDANTI LA FAMIGLIA DELL'ASSISTITO E LE ISTITUZIONI DI PROSSIMITÀ

1. Ai genitori, tutori o rappresentanti legali dei minori e delle altre persone adulte o anziane vulnerabili sottoposte a istituti di protezione legale è richiesta un'autorizzazione scritta alla partecipazione dei loro figli (in proporzione al grado di sviluppo dell'autonomia e della maturità del minore) o rappresentati alle attività della Associazione. Nuove attività non ricomprese nell'autorizzazione già fornita dovranno essere sottoposte a ulteriore autorizzazione. Va richiesta puntuale autorizzazione per le attività che prevedano uno o più pernottamenti.
2. Particolare attenzione è rivolta dai coordinatori locali dei programmi e dei servizi e dagli operatori nel mantenere un rapporto di conoscenza e di collaborazione con le famiglie, con le figure di protezione, con gli operatori dei servizi e con le istituzioni scolastiche, al fine di ottenere una visione olistica dei bisogni e delle particolari fragilità del minore o dell'adulto o dell'anziano vulnerabile, acquisendo una più vasta conoscenza del suo vissuto.
3. Se l'operatore percepisce che il minore o l'adulto o l'anziano vulnerabile di cui si occupa sta correndo qualsiasi tipo di rischio o pericolo, o ha fondato motivo per credere che vi sia stato o sia in atto un abuso sessuale verso un minore, è tenuto ad avvertire i genitori o i suoi rappresentanti legali, previo accordo con il coordinatore locale del programma o del servizio che, in caso di dubbio nella comprensione del caso, potrà consultarsi *ad horas* con il coordinatore regionale delle attività e con il coordinatore internazionale del programma o del servizio.
4. Ove si sospetti che l'abuso sia perpetrato in seno alla famiglia o dal rappresentante legale, o che detti soggetti siano comunque coinvolti, si provvederà invece a farne segnalazione, previa consultazione con il coordinatore locale del programma o del servizio, alle autorità civili competenti oppure – qualora tale segnalazione risulti prematura, richiedendo un supplemento di valutazione – si provvederà a rendere avvisati degli elementi di preoccupazione raccolti i servizi territoriali o comunque i servizi pubblici competenti per la protezione del minore o della persona vulnerabile.

VI. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEGLI ABUSI E PER ASSICURARE LA CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI DEGLI OPERATORI CON I MINORI E CON LE PERSONE ADULTE O ANZIANE VULNERABILI

1. La prevenzione degli abusi e la loro individuazione, così come la correzione dei comportamenti difforni dalle prescrizioni e la loro immediata inibizione devono svolgersi in modo efficace utilizzando procedure adeguate che contemperano criteri tra loro diversi e in potenziale contraddizione, quali l'accessibilità in condizioni di riservatezza, la prossimità, la terzietà e la sufficiente condivisione delle responsabilità.
2. Ferma restando la piena vigenza degli obblighi civili e penali come disciplinati dalle leggi nazionali - sulla cui conoscenza e rispetto deve insistere l'attività di formazione -, le segnalazioni riguardanti abusi o relative al timore di possibili abusi, trovano la loro disciplina interna di garanzia nelle seguenti disposizioni.
3. Per la tutela dei minori e delle persone adulte o anziane vulnerabili vengono istituiti, con adeguata competenza territoriale, uffici dei garanti per i minori e le persone adulte o anziane vulnerabili. Gli uffici sono coordinati da almeno due garanti. L'assemblea generale dei soci su proposta del Segretario Generale nomina i componenti dei diversi uffici dei garanti, scegliendoli tra persone di riconosciuta autorevolezza morale e dotate delle necessarie competenze. Negli uffici dei garanti saranno presenti normalmente una donna e un uomo.

Il Consiglio direttivo stabilisce l'articolazione delle aree territoriali di competenza dei garanti in base alle esigenze e allo sviluppo delle attività dell'Associazione, aggiornandole secondo necessità. La nomina dei garanti ha durata di quattro anni, rinnovabile, con efficacia comunque prorogata sino al subentro dei nuovi garanti.

4. Ciascun operatore e chiunque abbia notizia o timore di abusi può segnalarli, alternativamente o cumulativamente, al coordinatore locale del programma o del servizio, al coordinatore regionale delle attività oppure a uno dei garanti competenti per la sua area territoriale. I modi per contattare i garanti di riferimento sono resi pubblici e diffusi a tutti gli operatori.
5. Qualora ricevano una segnalazione, i coordinatori locali del programma o del servizio e i coordinatori regionali delle attività svolte dall'Associazione, nonché i coordinatori internazionali, fatti salvi gli obblighi di legge, sono tenuti a informare tempestivamente i garanti di competenza, allegando alla dovuta informazione un loro contributo di conoscenza dei fatti, per quanto ciò sia loro possibile.

Chi ha ricevuto la segnalazione, in caso sia stata trasmessa verbalmente, di norma riporta in forma scritta quanto gli è stato riferito. Le segnalazioni pervenute in forma scritta e le trascrizioni di quelle ricevute verbalmente vengono consegnate ai garanti che provvedono alla loro conservazione in osservanza dei criteri di tutela della privacy e della sicurezza dei dati.

6. La segnalazione fatta dal coordinatore locale di un programma o di un servizio verrà di norma previamente condivisa con il coordinatore regionale delle attività svolte dall'Associazione e con il coordinatore internazionale del programma o del servizio, salvo che nei casi di necessità e urgenza o altri casi debitamente motivati.
7. I garanti esaminano con discrezione le segnalazioni pervenute, informandone immediatamente il Segretario generale della Comunità di S. Egidio-ACAP. I garanti prendono in esame pure le segnalazioni pervenute da soggetti terzi, anche se privi di relazioni dirette con la Associazione, purché non si tratti di segnalazioni anonime, le quali potranno comunque essere valutate ai fini di eventuali verifiche dirette o indirette.
8. I garanti procedono in modo sollecito a tutte le interviste e alla raccolta di ulteriori informazioni che ritengano opportune, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle persone invitate a collaborare, senza sottrarsi a eventuali obblighi legali di immediata segnalazione alle pubbliche autorità. Durante tutto lo svolgimento delle presenti procedure è osservata la regola della massima riservatezza, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento della verità dei fatti e di tutelare la sfera morale di tutte le persone coinvolte.
9. Qualora i garanti, fatte le opportune verifiche, ritengano attendibile la segnalazione ricevuta riguardo alla consumazione o al tentativo di atti di abuso sessuale o di altri atti penalmente rilevanti in pregiudizio di minori o di persone adulte o anziane vulnerabili richiedono l'assistenza di un legale di fiducia al fine di darne notizia, pur in mancanza di un obbligo di legge in tal senso, alle pubbliche autorità competenti. Il Segretario Generale della Comunità di S.Egidio-ACAP viene immediatamente informato dai garanti della segnalazione alle pubbliche autorità competenti.
10. I garanti riferiscono comunque al Segretario Generale l'esito delle verifiche svolte su ogni caso segnalato, affinché questi possa assumere, in accordo con il Presidente, i provvedimenti necessari. All'esito delle verifiche compiute dai garanti, il Segretario Generale dispone che l'operatore o gli operatori segnalati alle pubbliche autorità o che comunque abbiano dimostrato grave imprudenza, scorrettezza e irresponsabilità, vengano esclusi immediatamente e in modo permanente dalla possibilità di partecipare ai servizi e alle attività con minori e persone vulnerabili. Il Segretario Generale informa delle decisioni prese il coordinatore internazionale del programma o del servizio e il coordinatore regionale delle attività competenti.
11. Nella trattazione di ciascun caso e successivamente alle decisioni assunte dai garanti, dovrà essere prestata ogni sollecita attenzione nell'offrire supporto alle vittime di abuso, nei modi che siano legittimi e opportuni.
12. Nel caso di segnalazioni rivelatesi infondate e caratterizzate da evidente finalità diffamatoria, l'ufficio dei garanti adotta le opportune iniziative a tutela della vittima di diffamazione.

È comunque responsabilità dei garanti promuovere e sollecitare ogni possibile azione per riabilitare l'immagine e per sostenere moralmente le persone che risultino prive di colpe riguardo ai fatti segnalati.

13. I garanti svolgono periodicamente visite dei servizi svolti con minori o persone adulte o anziane vulnerabili – se opportuno senza darne preavviso – al fine di assicurarsi del rispetto delle prescrizioni ordinarie o con finalità utili all'esame di segnalazioni pervenute.

RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI DALL'ABUSO SESSUALE E DA ALTRE FORME DI ABUSO

1. Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci approva, su proposta del Consiglio Direttivo, le "Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili dall'abuso sessuale e da altre forme di abuso" e ne approva le eventuali revisioni successive.

Nomina i componenti degli uffici dei Garanti, su proposta del Segretario Generale, in base all'articolazione delle aree territoriali di competenza stabilite dal Consiglio direttivo.

2. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo approva la bozza di "Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili dall'abuso sessuale e da altre forme di abuso" da presentare all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'articolazione delle aree territoriali di competenza dei Garanti in base alle esigenze e allo sviluppo delle attività dell'Associazione, aggiornandole secondo necessità.

3. Il Presidente

Il Presidente partecipa insieme al Segretario Generale alla decisione sulle misure da prendere, in seguito all'esito delle verifiche compiute dall'Ufficio dei Garanti, nei confronti di operatori o dipendenti che abbiano compiuto abusi o abbiano comunque dimostrato grave imprudenza, scorrettezza e irresponsabilità violando le norme stabilite dalle Linee guida.

4. Segretario Generale

Il Segretario Generale propone all'Assemblea generale dei Soci i componenti dei diversi Uffici dei Garanti, scegliendoli tra persone di riconosciuta autorevolezza morale e dotate delle necessarie competenze.

Il Segretario Generale viene immediatamente informato dai Garanti delle segnalazioni di abusi o timori di possibili abusi pervenute e, dopo la conclusione delle indagini, dell'esito delle indagini stesse compiute dall'ufficio dei Garanti. Viene immediatamente informato dai Garanti della eventuale segnalazione alle pubbliche autorità competenti.

Il Segretario Generale, in accordo con il Presidente, prende la decisione sulle misure da adottare, in seguito all'esito delle verifiche compiute dall'ufficio dei Garanti, nei confronti di operatori che abbiano compiuto abusi o abbiano comunque dimostrato grave imprudenza, scorrettezza e irresponsabilità violando le norme stabilite dalle Linee guida.

Il Segretario Generale valuta l'esito delle verifiche compiute dai Garanti e prende i provvedimenti necessari per rendere più sicure le attività dell'Associazione con i minori e le persone vulnerabili.

Il Segretario Generale, d'intesa con i coordinatori internazionali del Programma o del Servizio, vigila affinché ai dipendenti siano opportunamente presentati il "Codice Etico" e le "Linee guida per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili dall'abuso sessuale e da ogni altra forma di abuso" da condividere e firmare.

È il responsabile ultimo di tutte le misure adottate per attuare le "Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili dall'abuso sessuale e da altre forme di abuso".

5. Garanti

Per la tutela dei minori e delle persone adulte o anziane vulnerabili sono istituiti, con adeguata competenza territoriale, uffici dei Garanti per i minori e le persone adulte o anziane vulnerabili. Gli uffici sono coordinati da almeno due Garanti. Negli uffici dei Garanti saranno presenti normalmente un uomo e una donna. La nomina dei Garanti ha durata di quattro anni, rinnovabile, con efficacia comunque prorogata sino al subentro dei nuovi Garanti.

Sono le persone di riferimento per tutte le questioni riguardanti la tutela dei minori e delle persone adulte o anziane vulnerabili. Ciascun operatore e chiunque abbia notizia o timore di abusi può segnalarli, alternativamente o cumulativamente, al coordinatore locale del Programma o del Servizio, al coordinatore regionale delle attività svolte dall'Associazione oppure a uno dei Garanti competenti per la sua area territoriale. I modi per contattare i Garanti di riferimento sono resi pubblici e diffusi a tutti gli operatori.

La segnalazione ai Garanti non esime dagli obblighi legali di immediata segnalazione alle pubbliche autorità competenti per la protezione del minore o della persona vulnerabile, per cui resta ferma la piena vigenza degli obblighi civili e penali come disciplinati dalle leggi nazionali, sulla cui conoscenza e rispetto deve insistere l'attività di formazione.

I Garanti esaminano con discrezione le segnalazioni pervenute, informandone immediatamente il Segretario Generale. I Garanti prendono in esame pure le segnalazioni pervenute da soggetti terzi, anche se privi di relazioni dirette con l'Associazione, purché non si tratti di segnalazioni anonime, le quali potranno comunque essere valutate ai fini di eventuali verifiche dirette o indirette.

I Garanti procedono in modo sollecito a tutte le interviste e alla raccolta di ulteriori informazioni che ritengano opportune, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle persone invitate a collaborare, senza sottrarsi a eventuali obblighi legali di immediata segnalazione alle pubbliche autorità.

Qualora i Garanti, fatte le opportune verifiche, ritengano attendibile la segnalazione ricevuta riguardo alla consumazione o al tentativo di atti di abuso sessuale o di altri atti penalmente rilevanti in pregiudizio di minori o di persone adulte o anziane vulnerabili richiedono l'assistenza di un legale di fiducia al fine di darne notizia, pur in mancanza di un obbligo di legge in tal senso, alle pubbliche autorità competenti. Il Segretario Generale viene immediatamente informato dai Garanti della segnalazione alle pubbliche autorità competenti.

I Garanti riferiscono comunque al Segretario Generale l'esito delle verifiche svolte su ogni caso segnalato, affinché questi possa assumere, in accordo con il Presidente, i provvedimenti necessari.

Nella trattazione di ciascun caso e successivamente alle decisioni assunte dai Garanti, dovrà essere prestata ogni sollecita attenzione nell'offrire supporto alle vittime di abuso, nei modi che siano legittimi e opportuni.

Nel caso di segnalazioni rivelatesi infondate e caratterizzate da evidente finalità diffamatoria, l'ufficio dei Garanti adotta le opportune iniziative a tutela della vittima di diffamazione.

È comunque responsabilità dei Garanti promuovere e sollecitare ogni possibile azione per riabilitare l'immagine e per sostenere moralmente le persone che risultino prive di colpe riguardo ai fatti segnalati.

I Garanti svolgono periodicamente visite dei servizi svolti con minori o persone adulte o anziane vulnerabili – se opportuno senza darne preavviso – al fine di assicurarsi del rispetto delle prescrizioni ordinarie o con finalità utili all'esame di segnalazioni pervenute.

I Garanti provvedono alla conservazione delle segnalazioni e di ogni altra informazione raccolta in osservanza dei criteri di tutela della privacy e della sicurezza dei dati.

Ogni ufficio dei Garanti cura la raccolta delle disposizioni legislative e regolamentari, dei meccanismi nazionali o locali di protezione, delle risorse locali e dei servizi offerti dallo Stato o da altre organizzazioni per la protezione dei minori e degli adulti e anziani vulnerabili.

6. Coordinatore internazionale del Programma o del Servizio

Il coordinatore internazionale del Programma o del Servizio può essere consultato dal coordinatore locale del Programma o del Servizio o dal coordinatore regionale delle attività svolte dall'Associazione in caso di dubbio nella comprensione di un caso che riguardi rischi o sospetti di abusi subiti dall'assistito al fine di avvertirne la famiglia o i rappresentanti legali.

Il coordinatore internazionale informa tempestivamente i Garanti di competenza qualora riceva una segnalazione.

Il coordinatore internazionale è di norma reso previamente partecipe della segnalazione di abuso fatta ai Garanti dal responsabile locale del Programma o del Servizio.

All'esito delle verifiche compiute dai Garanti, il Segretario Generale valuta con il coordinatore internazionale la eventuale revisione delle prassi per rendere più sicura l'organizzazione delle attività per i minori, gli adulti e gli anziani vulnerabili.

Il coordinatore internazionale organizza, di concerto con i coordinatori regionali, la formazione annuale del personale e degli operatori su temi di interesse riguardanti le politiche e le procedure di protezione dagli abusi dei minori e delle persone vulnerabili.

Il coordinatore internazionale del Programma o del Servizio, in accordo con il Segretario Generale, vigila affinché ai dipendenti siano opportunamente presentati il "Codice Etico" e le "Linee guida per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili dall'abuso sessuale e da ogni altra forma di abuso" da condividere e firmare.

7. Coordinatore regionale delle attività svolte dall'Associazione

Il coordinatore regionale collabora con i coordinatori internazionali dei programmi e dei servizi per organizzare la formazione annuale per il personale e per gli operatori.

Il coordinatore regionale coadiuva i Garanti nell'aggiornamento della raccolta delle disposizioni legislative e regolamentari, dei meccanismi nazionali o locali di protezione, delle risorse locali e dei servizi offerti dallo stato o da altre organizzazioni per la protezione dei minori e degli adulti e anziani vulnerabili.

Il coordinatore regionale, fatti salvi gli obblighi di legge, provvede a trasmettere in forma scritta le segnalazioni di abuso o di timore di abuso ricevute all'ufficio dei Garanti competente territorialmente nel più breve tempo possibile.

Il coordinatore regionale ha il compito di valutare annualmente i rischi per la tutela dagli abusi dei minori e delle persone adulte o anziane vulnerabili all'interno dell'Associazione sul territorio di competenza, compresi i suoi programmi e progetti e predisporre misure di mitigazione del rischio.

Il coordinatore regionale dispone le misure perché i beneficiari e le loro famiglie e ogni altra persona coinvolta possano segnalare un abuso o un timore di abuso in forma confidenziale tramite i box dei suggerimenti presenti nelle sedi del Programma o del Servizio, tramite telefonata al numero dedicato, tramite indirizzo mail dedicato o in forma orale ad operatore di fiducia.

8. Coordinatore locale del Programma o del Servizio

Il coordinatore locale di un Programma o un Servizio partecipa attivamente al Programma o al Servizio stesso e ne riferisce al coordinatore regionale, nonché al coordinatore internazionale.

Il coordinatore locale del Programma o del Servizio contribuisce alla formazione permanente degli operatori sia durante la partecipazione agli appuntamenti della formazione annuale – segnalando anticipatamente particolari bisogni formativi emersi nello svolgimento del servizio – sia mediante l'accompagnamento dei singoli operatori nello svolgimento delle loro attività.

Il coordinatore locale del Programma o del Servizio richiede una dichiarazione di autocertificazione, relativa al rispetto delle prescrizioni indicate al capitolo I n. 4 delle Linee guida, agli operatori in età adulta inseriti continuativamente nell'attività da lui coordinata che siano a diretto contatto con minori o con altre persone adulte o anziane vulnerabili.

Qualora il comportamento o l'attitudine dimostrata da un operatore susciti preoccupazione riguardo alla sua idoneità allo svolgimento dell'attività, o comunque nel caso egli abbia ingiustificatamente reiterato comportamenti difforni dalle presenti Linee guida, il coordinatore locale del Programma o del Servizio è tenuto ad escluderlo dalle attività stesse, previa consultazione con il coordinatore regionale, dandone immediata comunicazione al coordinatore internazionale del Programma o del Servizio, anche al fine di una possibile rivalutazione collegiale delle misure adottate.

Il coordinatore locale del Programma o del Servizio vigila in particolare sulle attività svolte dai membri della Associazione, dai dipendenti e da volontari e collaboratori, intervenendo sollecitamente nel caso in cui i loro comportamenti non siano conformi alle prescrizioni contenute nelle Linee guida.

Il coordinatore locale dei programmi e dei servizi richiede un'autorizzazione scritta da parte dei genitori, dei tutori o rappresentanti legali dei minori o delle altre persone vulnerabili sottoposte a istituti di protezione legale alla partecipazione dei loro figli o rappresentati alle attività della Associazione. Mantiene un rapporto di conoscenza e collaborazione con le famiglie, con le figure di protezione, con gli operatori dei servizi e con le istituzioni scolastiche, al fine di ottenere una visione olistica dei bisogni e delle particolari fragilità del minore o dell'adulto o dell'anziano vulnerabile, acquisendo una più vasta conoscenza del suo vissuto.

Sono in costante contatto con gli operatori e analizzano con loro eventuali sospetti o dubbi che riguardino rischi o episodi di abusi subiti dall'assistito al fine di avvertirne la famiglia o i rappresentanti legali, oppure le autorità civili e i servizi pubblici competenti, in caso si sospetti che l'abuso sia perpetrato in seno alla famiglia o dal rappresentante legale.

Qualora riceva una segnalazione, il coordinatore locale del Programma o del Servizio, fatti salvi gli obblighi di legge, è tenuto a informare tempestivamente i Garanti di competenza, allegando alla dovuta informazione un proprio contributo di conoscenza dei fatti, per quanto ciò sia possibile.

9. Operatore

L'operatore è tenuto ad attenersi alle "Linee guida per la protezione dei minori e degli adulti o anziani vulnerabili dagli abusi sessuali e da ogni altra forma di abuso" e a partecipare agli incontri formativi proposti dal coordinatore locale del Programma o del Servizio.

Non sono comunque ammesse alle attività, ai programmi e ai servizi con minori e con adulti o anziani vulnerabili persone che abbiano subito condanne o siano state rinviate a giudizio per delitti contro le persone, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la libertà morale, contro la morale familiare, nonché per aver violato norme sull'uso o la vendita di sostanze stupefacenti. Ogni altra condanna o carico pendente diverso dai precedenti è comunque valutata con prudenza d'intesa con il coordinatore regionale e con il coordinatore internazionale.

Al fine di rendere effettivo il rispetto di tali prescrizioni, il coordinatore locale del Programma o del Servizio richiede una dichiarazione di autocertificazione agli operatori in età adulta inseriti continuativamente nell'attività da lui coordinata che siano a diretto contatto con minori o con altre persone adulte o anziane vulnerabili.

L'operatore che ha notizia o timore di abusi può segnalarli, alternativamente o cumulativamente, al coordinatore locale del Programma o del Servizio, al coordinatore regionale delle attività scelte dall'Associazione oppure a uno dei Garanti competenti per la sua area territoriale.

Se l'operatore percepisce che il minore o l'adulto o l'anziano vulnerabile di cui si occupa sta correndo qualsiasi tipo di rischio o pericolo, o ha fondato motivo per credere che vi sia stato o sia in atto un abuso sessuale verso un minore, è tenuto ad avvertire i genitori o i suoi rappresentanti legali, previo accordo con il coordinatore locale del Programma o del Servizio che, in caso di dubbio nella comprensione del caso, si consulta *ad horas* con il coordinatore regionale e con il coordinatore internazionale.

Ove si sospetti che l'abuso sia perpetrato in seno alla famiglia o dal rappresentante legale, o che detti soggetti siano comunque coinvolti, si provvederà invece a farne segnalazione, previa consultazione con il coordinatore locale del Programma o del Servizio, alle autorità civili competenti oppure – qualora tale segnalazione risulti prematura, richiedendo un supplemento di valutazione – si provvederà a rendere avvisati degli elementi di preoccupazione raccolti i servizi territoriali o comunque i servizi pubblici competenti per la protezione del minore o della persona vulnerabile.

Roma, 2 gennaio 2021.

MECCANISMO DI SEGNALAZIONE DI ABUSI

Il "Meccanismo di segnalazione di abusi" stabilisce le modalità attraverso le quali una segnalazione di abuso sessuale o di altre forme di abuso viene ricevuta, documentata, trasmessa ai Garanti.

Meccanismo di segnalazione per gli operatori (volontari e dipendenti)

a) Quando un operatore riceve una segnalazione di abuso sessuale o di altre forme di abuso, o egli stesso ha notizia di un caso di abuso sessuale o di altre forme di abuso, può trasmettere la segnalazione, alternativamente o cumulativamente, al Coordinatore locale del Programma o del Servizio, al Coordinatore regionale delle attività svolte dall'Associazione oppure a uno dei Garanti competenti per la sua area territoriale.

b) Se l'operatore ritiene in buona fede che il percorso ordinario di segnalazione sia compromesso, o qualora la segnalazione coinvolga anche il Coordinatore locale del Programma o del Servizio, la segnalazione necessariamente deve essere presentata direttamente al Coordinatore regionale o all'Ufficio dei Garanti.

c) La segnalazione dell'operatore e/o dei coordinatori deve essere fatta in forma scritta, firmata e datata.

d) La persona che riceve le informazioni sulla segnalazione di abuso, sia essa il Coordinatore locale o il Coordinatore regionale, deve trasmetterle immediatamente all'Ufficio dei Garanti competente territorialmente, allegando, se possibile, una propria memoria di conoscenza dei fatti. Una volta ricevuta la segnalazione, il Garante procede in modo sollecito a tutte le interviste e alla raccolta di ulteriori informazioni che ritenga opportune, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle persone invitate a collaborare, senza sottrarsi a eventuali obblighi legali di immediata segnalazione alle pubbliche autorità. Il Segretario Generale della Comunità di S.Egidio-ACAP viene informato della segnalazione e dell'avvio di un'indagine. La massima riservatezza deve essere mantenuta in ogni fase del processo.

e) Qualsiasi segnalazione ricevuta deve essere presa in considerazione, indipendentemente dal fatto che il presunto autore di abusi sia o no ancora un dipendente o un operatore dell'Associazione.

f) Il Segretario Generale di volta in volta, sulla base dell'esito delle verifiche operate dai garanti sulle segnalazioni ricevute, valuterà d'intesa con il Coordinatore internazionale del Programma o del Servizio l'opportunità di revisionare le procedure del Programma o del Servizio al fine di migliorare le pratiche dell'Associazione.

g) Se la segnalazione coinvolge personale di agenzie delle Nazioni Unite, ONG partner, personale militare o personale di supporto, tali Agenzie devono essere informate della segnalazione.

h) In caso la segnalazione di abusi riguardi un dipendente dell'Associazione, qualora la verifica dell'Ufficio dei Garanti confermi il consumo degli abusi o la violazione delle norme di comportamento dell'Associazione e qualora il Segretario Generale in accordo con il Presidente decidano di adottare misure disciplinari nei suoi confronti, al dipendente saranno garantite tutte le possibilità di difendersi dalle accuse.

Il meccanismo di segnalazione si basa sui principi di riservatezza, trasparenza e accessibilità.

Meccanismi di segnalazione per i beneficiari

I meccanismi di segnalazione forniscono i mezzi attraverso cui i beneficiari possono informare l'Associazione dei timori di abuso o dei casi di abuso. I beneficiari vengono informati della possibilità di eventuali segnalazioni.

La Comunità di S.Egidio-ACAP ha stabilito più canali attraverso i quali i beneficiari possono presentare una segnalazione:

- Box per i suggerimenti.
- Gli operatori e i dipendenti sono formati a essere disponibili a ricevere segnalazioni dai beneficiari.
- Numero di telefono dedicato.
- Posta elettronica dedicata.

Il meccanismo di segnalazione si basa sui principi di riservatezza, trasparenza e accessibilità.

Verifica delle segnalazioni

Una volta ricevuta una segnalazione dall'Ufficio dei Garanti, chi ha effettuato la segnalazione viene informato che si procede alle opportune verifiche come stabilito dalle "Linee guida per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili" della Comunità di S.Egidio-ACAP. Qualora l'esito della verifica dell'Ufficio dei Garanti confermi l'attendibilità della segnalazione ricevuta riguardo alla consumazione o al tentativo di atti di abuso sessuale o di altre forme di abuso, la conseguente decisione presa dal Segretario Generale in accordo con il Presidente può comportare un'azione disciplinare nei confronti del volontario o del dipendente indagato, fino all'esclusione dalle attività o al licenziamento, in caso di personale dipendente, senza sottrarsi a eventuali obblighi legali di immediata segnalazione alle pubbliche autorità.

Gli scopi di un'indagine sono:

- proteggere i minori e le persone vulnerabili dall'abuso;
- appurare se l'operatore ha commesso abusi;
- appurare se l'operatore ha violato le linee guida della Comunità di S.Egidio-ACAP;
- identificare eventuali cattive pratiche nelle attività dell'Associazione da sottoporre a revisione e miglioramento.

Qualora un dipendente avesse deliberatamente segnalato accuse false, il Segretario Generale in accordo con il Presidente valuterà se sottoporlo a eventuale provvedimento disciplinare.

La Comunità di S.Egidio-ACAP presterà ogni sollecita attenzione nell'offrire supporto alle vittime di abuso, nei modi che siano legittimi e opportuni. Qualora si riveli necessario, supporto sarà prestato anche a chi ha segnalato l'abuso.

Nel caso di segnalazioni rivelatesi infondate e caratterizzate da evidente finalità diffamatoria saranno prese le opportune iniziative a tutela della vittima di diffamazione e per il suo sostegno morale.

Roma, 2 gennaio 2021.